

Bonus Giovani Eccellenze (Legge di Bilancio 2019)

Fonti

- [Legge di Bilancio 2019 \(art. 1, commi 706 - 717\)](#)
- [Decreto Ministeriale del 23 ottobre 2013](#)
- [Art. 24, commi 2-4-5-7-8-9-10, D.L. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134/2012](#)

Platea

Persone in possesso di uno dei seguenti titoli:

- laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento dei 30 anni di età (intesi come 29 anni e 365 giorni), in università statali o non statali legalmente riconosciute;
- dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento dei 35 anni di età (intesi come 34 anni e 365 giorni), in università statali o non statali legalmente riconosciute.

Beneficiari

Datori di lavoro privati, **comprese le Agenzie per il Lavoro**, che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Modalità di assunzione

L'incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L'esonero si applica, inoltre, anche nel caso di trasformazione, avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, di un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il possesso dei requisiti sopra descritti.

L'esonero è riconosciuto anche per assunzioni a tempo parziale. In tal caso, il limite massimo dell'incentivo è proporzionalmente ridotto.

Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero, una successiva assunzione a tempo indeterminato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, consentirà ad altro datore di lavoro di beneficiare dell'incentivo residuo.

Benefici contributivi

L'incentivo è riconosciuto sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata.

Casi di esclusione

L'agevolazione non è prevista per i rapporti di lavoro domestico.

L'agevolazione non è riconosciuta ai datori di lavoro privati che, nei 12 mesi precedenti l'assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva per la quale si intende procedere all'assunzione.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con il presente esonero o il licenziamento di un diverso lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato con la stessa qualifica del lavoratore assunto con il bonus, effettuato nei 24 mesi successivi all'assunzione agevolata, comporterà la revoca dell'esonero e il recupero di quanto già fruito.

Risorse finanziarie disponibili

Gli oneri relativi agli interventi sono posti a carico, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro per l'anno 2020, delle risorse del programma operativo nazionale "Sistemi di politiche attive per l'occupazione".

L'ANPAL provvederà a rendere tempestivamente disponibili le risorse, nel rispetto delle procedure europee di gestione dei fondi del programma operativo nazionale, al fine di determinare la data di effettivo avvio degli interventi.

Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, potranno integrare il finanziamento degli interventi con proprie risorse.

Coordinamento con altri incentivi

L'esonero è cumulabile con altri incentivi all'assunzione, di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale.

Le condizioni di accesso all'incentivo

I datori di lavoro per poter usufruire dell'incentivo devono rispettare i principi e le condizioni generali previsti in materia di incentivi ([v. Scheda 1 - Condizioni generali di accesso agli incentivi](#)).

L'incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

Al fine di ottenere l'esonero si applicano le procedure, le modalità e i controlli previsti dal Decreto Ministeriale del 23 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2014, recante “*Disposizioni applicative necessarie a dare attuazione al contributo sotto forma di credito di imposta alle imprese, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo*”.

Trova altresì applicazione quanto previsto dall'art. 24 (Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati), commi 2, 4, 5, 7, 8, 9 e 10, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 recante “*Misure urgenti per la crescita del Paese*”.

Modalità applicative

L'INPS provvederà, con apposita Circolare, a stabilire le modalità di fruizione dell'esonero.

Specificità in caso di assunzione a scopo di somministrazione

In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l'esonero spetta sia in caso di somministrazione a tempo indeterminato che di somministrazione a tempo determinato.